

L'ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N. 27 DEL 19/03/2026

OGGETTO: **Parere proposta adozione PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - P.I.A.O. 2026 - 2028 (art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)**
"Piano triennale dei fabbisogni del personale 2028 - 2028."

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamato in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- il vigente PIAO per il periodo 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21.02.2025 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 22.10.2025;

Vista ora la nuova proposta di PIAO per il periodo 2026-2028 e, in particolare, visto il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026-2028 e il relativo piano occupazionale;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce il rispetto della spesa di personale ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- c) l'ente ha un rapporto tra spesa di personale e spese correnti nell'ultimo rendiconto del 20,73%

Osservato che l'attuale facoltà assunzionale dell'Ente è al momento condizionata dai presupposti sottoelencati:

- a) *approvazione documenti di Bilancio: (art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016, conv. in legge 7/8/2016, n. 160 – modificato dall'art. 1, comma 904 della legge 145/2018 e dall'art. 3 ter del D.L. 80/21, convertito in legge n. 113/2021)*

Alla data odierna l'ente ha approvato nei termini il bilancio di previsione 2026-2028 (C.C. n. 26 del 30.12.2025) ed ha trasmesso i relativi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196 del 31.12.2009.

- b) *rispetto dell'obbligo di assicurare la riduzione della spesa di personale calcolata ai sensi del comma 557 e seguenti dell'art. 1 della legge 296/2006 e s.m.i. - enti soggetti al patto nel 2015, della L. n.*



296/2006);

Dalle risultanze contabili a seguito dell'adozione della deliberazione (C.C. n. 26 del 30.12.2025), di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, risulta che la spesa di personale, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, è contenuta nel limite del valore medio del triennio 2011- 2013 (Euro 282.214,91) così come previsto dal citato art. 1, comma 557- quater della legge 296/2006 introdotto dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

c) *assenza stato di deficitarietà: art. 243 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: "1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria."*

Dall'ultimo rendiconto approvato della gestione 2024 risulta che questo Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; pertanto, non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

d) *rilevazione delle eccedenze di personale di cui all'art. 33 D. Lgs. 165/2001: "..... 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*

Tale ricognizione ha dato esito negativo.

e) *adozione del piano azioni positive di cui all'art. 48 Dlgs 198/2006:*

L'ente, con Deliberazione n. 9 del 24.01.2025 ha approvato il PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITÀ - TRIENNIO 2025-2027. Il Piano 2026-2028 è inserito nel PIAO approvando.

f) *obbligo di certificazione dei crediti (art. 27, comma 2, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;*

L'ente, alla data odierna, ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

CONSIDERATO

- che l'Ente ha predisposto una nuova sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale", suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - 3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente
 - 3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane
 - 3.3.3 obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / strategia di copertura del fabbisogno nelle quali sono stati trasfuse tutte le variazioni conseguenti all'implementazione oraria del dipendente, oltre che i prospetti contabili aggiornati, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2024;
- che, in relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, l'Ente ha rispettato i vincoli di legge,
- che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2026 – 2028 è inferiore alla spesa potenziale massima pari ad € 397.728,54 calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili nonché ai sensi del D.M. 17.03.2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.M. 17 marzo 2020;
-



ASSEVERA

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2026 — 2028, così come modificati e inseriti nell'approvando PIAO 2028/2028, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di modifica in oggetto.

Borgosesia, 19.03.2026

L'Organo di Revisione
